

In esecuzione della presente deliberazione sono stati emessi i seguenti mandati: N. _____ del _____ di L. _____ N. _____ del _____ di L. _____ _____ Il Ragioniere _____	COMUNE DI CALATABIANO Provincia di Catania DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. <u>81</u> del <u>21.09</u> .2012
--	--

OGGETTO: Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2012-2014 e piano occupazionale 2012. Modifica integrativa.

L'anno duemiladodici, il giorno ventuno, del mese di settembre, alle ore 13,30 e segg., nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Sigg.ri:

COMPONENTI GIUNTA COMUNALE	Carica	Presente	Assente
1 INTELISANO dr. GIUSEPPE	Sindaco	X	
2 MOSCHELLA dr. ing. ANTONINO	Vicesindaco	X	
3 FRANCO FRANCESCO	Assessore	X	
4 MICALIZIO GIUSEPPE	Assessore	X	
5 SAMPERI dr.ssa CHIARA	Assessore	X	

Non sono intervenuti i Sigg.: //

Presiede il Sig. Sindaco.

Partecipa il Segretario Comunale dott. ssa Concetta Puglisi.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione entro riportata;

DELIBERA

(X) di approvare la entro riportata proposta di deliberazione, con le seguenti:

- () aggiunte /integrazioni: _____
- () modifiche/sostituzioni : _____

Con separata unanime votazione, dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, 2° comma, della L.R. n. 44/91.

(1) segnare con x le parti deliberate e depennare le parti non deliberate.
 N.B. Il presente verbale deve ritenersi manomesso allorquando l'abrasione, l'aggiunta o la correzione al presente atto non sia affiancata dall'approvazione del Segretario verbalizzante.

OGGETTO: Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2012-2014 e piano occupazionale 2012. Modifica integrativa.

Proponente
Il Sindaco



Servizio Personale

RICHIAMATE le seguenti normative attinenti alla dotazione organica e relativa determinazione del fabbisogno di personale:

- Legge 27/12/1997, n. 449, art. 39 (il comma 1 prevede la necessità della programmazione triennale di fabbisogno del personale ed il comma 19 la finalità di riduzione programmata delle spese di personale);
 - D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, art. 91 (il comma 1 statuisce che gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale);
 - D.Lgs. 30/03/2001, n.165, art. 6 (il comma 4 bis prescrive che il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti e l'art. 35, comma 4, prescrive che le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni ed integrazioni);
 - Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (*Legge finanziaria 2002*, il cui articolo 19, comma 8, prevede che, a decorrere dall'anno 2002, gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate);
 - Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (*Legge finanziaria 2003*, il cui articolo 34, comma 1, dispone che la rideterminazione della dotazione organica va effettuata sulla base dei principi di cui all'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 e, comunque, tenuto conto:
 - a) del processo di riforma in atto;
 - b) dei processi di trasferimento di funzioni alle regioni ed enti locali;
 - c) delle previsioni di cui al capo III del titolo III della Legge n. 448/2001 - in particolare per l'affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, quando non sia opportuna la gestione in economia per le dimensioni e le caratteristiche del servizio - articolo 35 - con conseguente diminuzione delle proprie dotazioni organiche - articolo 36);
 - Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (*Legge finanziaria 2005*, il cui articolo 1, comma 98, dispone che, ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare previo accordo tra Governo, regioni e autonomie locali da concludere in sede di Conferenza unificata, per le amministrazioni regionali, gli enti locali di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e gli enti del Servizio sanitario nazionale, sono fissati criteri e limiti per le assunzioni per il triennio 2005-2007, previa attivazione delle procedure di mobilità);
 - D.P.C.M. 15 febbraio 2006 (su G.U.R.I. n. 52 del 03.03.2006 - fissa i criteri ed i limiti per le assunzioni di personale a tempo indeterminato per gli anni 2005, 2006 e 2007, in attuazione della Legge n. 311/2004);
 - Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (*Legge finanziaria 2007*), il cui articolo 1, comma 557, come sostituito da ultimo dal comma 7 dell'art. 14 del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, come modificato dalla relativa legge di conversione n. 122 del 30 luglio 2010, statuisce che gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:
 - a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;
 - b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
 - c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali (cfr. art. 1, co. 189, L. n. 266/2005 - legge finanziaria 2006).
- Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di

cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente (art. 1, co 557 bis).

In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'articolo 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (art. 1, co. 557 ter);

- D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito in L. 06 agosto 2008, n. 133 [l'art. 76, comma 4, sancisce che, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente, è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione (così pure l'art. 1, co. 119, della L. n.220/10 (legge di stabilità 2011); l'art. 7, co. 2 e segg. del D.Lgs. n. 149/11 e l'art. 31, co. 26, 28 e 30 della L. n. 183/11 (legge di stabilità 2012)) e l'art. 76, comma 7, come sostituito dall'art. 14, co. 9, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in L. 30.07.2010, n. 122 e modificato dall'art. 1, co. 118, della L. 13 dicembre 2010, n.220 (legge di stabilità 2011); dall'art. 20, comma 9, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111; dall'art. 28, comma 11-quater, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214; dall'art. 4, comma 103, lett. a), L. 12 novembre 2011, n. 183, ed, infine, dall'art. 4-ter, comma 10, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44, stabilisce che è fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 40 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente. Ai soli fini del calcolo delle facoltà assunzionali, l'onere per le assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale è calcolato nella misura ridotta del 50 per cento; le predette assunzioni continuano a rilevare per intero ai fini del calcolo delle spese di personale previsto dal primo periodo del presente comma. Ai fini del computo della percentuale di cui al primo periodo si calcolano le spese sostenute anche dalle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, né commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica. Ferma restando l'immediata applicazione della disposizione di cui al precedente periodo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno, d'intesa con la Conferenza unificata, possono essere ridefiniti i criteri di calcolo della spesa di personale per le predette società. La disposizione di cui al terzo periodo non si applica alle società quotate su mercati regolamentari. Per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o inferiore al 35 per cento delle spese correnti sono ammesse, in deroga al limite del 40 per cento e comunque nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e dei limiti di contenimento complessivi delle spese di personale, le assunzioni per turn-over che consentano l'esercizio delle funzioni fondamentali previste dall'articolo 21, comma 3, lettera b), della legge 5 maggio 2009, n. 42; in tal caso le disposizioni di cui al secondo periodo trovano applicazione solo in riferimento alle assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di istruzione pubblica e del settore sociale);
- L. n. 69/2009 (l'art. 22 inserisce, dopo l' articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'art. 6-bis, il quale prevede espressamente che la scelta degli Enti di appaltare o affidare in concessione uno o più servizi abbia conseguenze sulla spesa del personale sia per quanto riguarda la quantificazione del fondo incentivante sia soprattutto sulle dotazioni organiche, stabilendo che le Amministrazioni interessate da tali processi debbano provvedere al congelamento dei posti e alla temporanea riduzione dei fondi della contrattazione);
- D. L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito in L. 30 luglio 2010, n. 122 e ss. mm. ed ii., art. 9, co. 28, il quale prevede, per le assunzioni a tempo determinato e per gli altri contratti di lavoro flessibile, a decorrere dal 1° gennaio 2012, il limite del 50 % della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;
- D.L. 06.07.2012 (Spending Review), convertito in L. n. 07.08.2012, n.135, art. 16, co. 8, il quale prevede che, fermi restando i vincoli assunzionali di cui all'articolo 76, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con legge n. 133 del 2008 e ss. mm. ed ii., con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 31 dicembre 2012 d'intesa con Conferenza Stato-città ed Autonomie Locali, sono stabiliti i parametri di virtuosità per la determinazione delle dotazioni organiche degli enti locali, tenendo prioritariamente conto del rapporto tra dipendenti e popolazione residente. A tal fine è determinata la media nazionale del personale in servizio presso gli enti, considerando anche le unità di personale in servizio presso le società di cui all'articolo 76, comma 7, terzo periodo, del citato decreto-legge n. 112 del 2008. A decorrere dalla data di efficacia del decreto gli enti che risultino collocati ad un livello superiore del 20 per cento rispetto alla media non possono effettuare assunzioni a qualsiasi titolo; gli enti che risultino collocati ad un livello superiore del 40 per cento rispetto alla media applicano le misure di gestione delle eventuali situazioni di soprannumero di cui all'articolo 2, comma 11, e seguenti;

DATO ATTO CHE, con deliberazione di Giunta Comunale n. 111 in data 28.09.2006, esecutiva, è stata rideterminata, ai sensi della Legge 30 dicembre 2004, n. 311 - Disposizioni per la formazione del bilancio

annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005), art. 1, co. 98 - D.P.C.M. 15 febbraio 2006 (su G.U.R.I. n. 52 del 03.03.2006), la dotazione organica di questo Comune (allegato "B" al vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi), attraverso la seguente procedura:

- spesa effettiva del personale in servizio al 31.12.2004 (incluso personale a termine riconducibile a varie tipologie) = € 1.637.314,00;
- incremento spesa effettiva del 19% (abitanti da 5.000 a 14.999) = € 1.948.403,66;
- spesa teorica al 31.12.2004 (dotazione organica riferita alle posizioni di partenza esclusi gli scalini raggiunti con le progressioni orizzontali) = € 1.626.826,79;
- essendo la spesa effettiva maggiorata (€ 1.948.403,66) superiore alla spesa teorica (€ 1.626.826,66) può mantenersi la spesa di cui alla dotazione vigente al 31.12.2004;
- la spesa della nuova dotazione organica risulta pari ad € 1.605.316,32, rientrante nella spesa della vigente (€ 1.626.826,66) anzi inferiore di € 21.510,47;

ATTESO CHE il Comune di Calatabiano è tenuto a garantire l'attuazione dei compiti inerenti al servizio di Assistenza Sociale, obbligatorio *ex lege*, stante che, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 22/86 i Comuni con popolazione non superiore a 10.000 abitanti devono disporre di almeno n.1 Assistente Sociale ogni 5.000 abitanti (il Comune di Calatabiano conta n. 5418), assicurando ai cittadini che ne hanno titolo interventi adeguati alle esigenze della persona mediante l'opera di detta figura professionale, che, in particolare:

- concorra alla programmazione politico-amministrativa dei servizi socio-assistenziali e contribuisca, nell'ambito della propria competenza professionale, anche alla stesura di piani di intervento individuali e/o collettivi;
- collabori nella predisposizione degli atti amministrativi per i quali è richiesto il suo apporto professionale;
- formuli le relazioni previste dalla normativa di settore per l'erogazione dei servizi di assistenza (ricovero presso Enti o Associazioni convenzionati con l'Ente, corresponsione di sussidi ed ausili finanziari, ecc.);
- effettui rilevazioni, sopralluoghi, indagini, accertamenti, attività di verifica e/o vigilanza, di documentazione, rapporti informativi e segnalazioni di competenza;
- ponga in essere le attività occorrenti per promuovere la socializzazione e l'integrazione della persona;
- accerti i bisogni socio-assistenziali segnalati da singoli individui, famiglie, comunità, verifichi le condizioni di disagio economico rappresentate dagli stessi, formuli le relative relazioni di servizio e gli attinenti rapporti informativi e proponga iniziative finalizzate al loro soddisfacimento;
- suggerisca soluzioni per il coordinamento delle risorse e delle iniziative presenti sul territorio;
- espleti attività di indagine e documentazione dei problemi sociali e dei servizi territoriali, anche in relazione ad eventuali collegamenti con altre strutture e servizi, nonché con presidi sanitari che insistono sul territorio;
- svolga prestazioni inerenti al segretariato sociale;
- fornisca le valutazioni professionali richieste dall'Amministrazione e/o dal competente ufficio servizi socio-assistenziali;
- espleti i servizi rientranti nel proprio campo di intervento previsti dalla vigente normativa che si traducono in attività di collaborazione con gli operatori della Giustizia, della Scuola, della Sanità, con il privato sociale e il volontariato;
- partecipi agli incontri operativi stabiliti dall'Amministrazione e/o dal responsabile del servizio sociale comunale;

DATO ATTO CHE

- ⇒ l'Ente non dispone in atto di risorse umane con lo specifico profilo professionale di assistente sociale;
- ⇒ al conferimento dell'incarico, pertanto, non consegue duplicazione di funzioni e/o sovrapposizione all'attività ed alla gestione amministrativa, stante l'impossibilità oggettiva di utilizzare unità di personale con competenze analoghe presenti nell'Ente e ciò nel rispetto dei principi di razionale utilizzazione delle risorse umane e di flessibilità del loro impiego; nonché di economicità, trasparenza ed efficacia dell'azione amministrativa;

RITENUTO dover far fronte alle superiori necessità mediante il ricorso ad un incarico extradotazione organica a tempo parziale per 24 (ventiquattro) ore settimanali da conferire ai sensi dell'art. 51, comma 5 bis, legge 8/6/1990, n.142, recepita nella Regione Siciliana dall'art. 1, comma 1, lett. h) della legge regionale 11.12.1991, n. 48, come introdotto dall'art. 6, comma 4, legge 15/5/1997, n.127, recepito dalla Regione Siciliana con l'art. 2, comma 3, legge regionale 7/9/1998, n.23 (art.110, co. 2, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/00); dell'art. 67, co. 2 e 3, dello Statuto Comunale e dell'art. 145, co. 2 e 3, del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, previa modifica integrativa del programma triennale del fabbisogno del personale 2012-2014 e del piano occupazionale per l'anno 2012, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 21.08.2012, esecutiva ai sensi di legge, come da allegato alla presente proposta di deliberazione,

DATO ATTO CHE

- nell'anno 2011 è stato rispettato il patto di stabilità interno;

➤ è assicurata la seguente riduzione delle spese di personale:

NORMATIVA	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013
Art. 1, co. 557, lett. a) L. n. 296/06 (legge finanziaria 2007)	€ 1.564.054,34	€ 1.561.805,08	€ 1.546.378,52

➤ l'Ente ha adottato, nell'ambito della propria autonomia ed ai fini del contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, la seguente azione:

NORMATIVA	CONTENIMENTO DELLE DINAMICHE DI CRESCITA DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali	RIDUZIONE DI SPESA IN EURO
Art. 1, co. 557, lett. c) L. n. 296/06 (legge finanziaria 2007) Art. 1, co. 189, L. n. 266/2005 (legge finanziaria 2006)		- 12.103,70

➤ l'incidenza delle spese di personale è inferiore al 50% delle spese correnti:

RAPPORTO SPESE DEL PERSONALE/SPESE CORRENTI ANNO 2012		
SPESE DEL PERSONALE	SPESE CORRENTI	PERCENTUALE DI INCIDENZA
€ 1.824.039,57	€ 4.239.562,51	43,02%

RAPPORTO SPESE DEL PERSONALE/SPESE CORRENTI ANNO 2013		
SPESE DEL PERSONALE	SPESE CORRENTI	PERCENTUALE DI INCIDENZA
€ 1.785.792,57	€ 4.028.343,85	44,33%

➤ è rispettato il limite del 50% della spesa sostenuta per l'anno 2009 per le stesse finalità, previsto per le assunzioni a tempo determinato:

ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO		
ANNO 2009	ANNO 2012	LIMITE PERCENTUALE
€ 124.158,75	€ 23.339,24	18,80%

ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO		
ANNO 2009	ANNO 2013	LIMITE PERCENTUALE
€ 124.158,75	€ 60.418,00	48,66%

VISTI

- il bilancio di previsione per l'anno 2012 ed il bilancio pluriennale 2012-2014;
- la certificazione, allegata in uno alla presente, resa dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria in ordine al rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2011;
- la certificazione, allegata in uno alla presente, resa dall'Organo di revisione economico-finanziaria sul rispetto del principio di riduzione della spesa del personale, a fronte del predetto programma e piano occupazionale, ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. n. 448/01;

RILEVATO CHE

- alla luce de ll'art. 2, co. 18, del D.L. n. 95/12 (Spending Review), convertito in L. n. 135/12, che ha modificato l'art. 6, co. 1, del D.Lgs. n. 165/01, la presente programmazione, concernente peraltro incarico extradotazione, non può che essere soggetta alla sola relazione dell'informazione nei confronti della parte sindacale;

- la suddetta programmazione potrà essere rivista in relazione a nuove e diverse esigenze o vincoli derivanti da modifiche delle norme, che disciplinano le possibilità occupazionali nella pubblica amministrazione;
- alla luce dell'orientamento espresso con deliberazione n. 14/CONTR/11 del 08.03.2011 della Corte dei Conti, Sezioni Riunite, in sede di controllo, le disposizioni di cui all'art. 110, comma 2, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/00 (nell'ordinamento regionale: art. 51, comma 5 bis, legge 8/6/1990, n.142, recepita nella Regione Siciliana dall'art. 1, comma 1, lett. h) della legge regionale 11.12.1991, n. 48, come introdotto dall'art. 6, comma 4, legge 15/5/1997, n.127, recepito dalla Regione Siciliana con l'art. 2, comma 3, legge regionale 7/9/1998, n.23) devono ritenersi vigenti anche dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 150/2009 e delle modifiche da esso apportate all'art. 19 del D.Lgs. n. 165/01;
- non sussistono professionalità presenti all'interno dell'ente analoghe a quella di cui all'allegato programma che si intende reclutare con contratto extradotazione organica a tempo determinato e parziale;
- non si eccede il limite previsto per la stipula di tali contratti extradotazione organica, previsto dalla predetta normativa in misura pari al 5 per cento della dotazione organica dell'ente;
- l'ente non versa in stato di dissesto né è strutturalmente deficitario;
- l'Ente ha provveduto alla ricognizione annuale della presenza di personale in sovrannumero e delle condizioni di eccedenza;
- l'Ente ha provveduto ad approvare il piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità;

VISTI

- l'art. 51, comma 5 bis, legge 8/6/1990, n.142, recepita nella Regione Siciliana dall'art. 1, comma 1, lett. h) della legge regionale 11.12.1991, n. 48, come introdotto dall'art. 6, comma 4, Legge 15/5/1997, n.127, recepito dalla Regione Siciliana con l'art. 2, comma 3, legge regionale 7/9/1998, n.23 (art.110, co. 2, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/00);
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento generale dei servizi e degli uffici approvato con deliberazione di G. C. n. 41 del 06.05.2003 e modificato con deliberazioni di G. C. n. 111 del 28.09.2006, n. 65 del 02.07.2008 e n. 124 del 30.12.2010;
- i C.C.NN. LL. del Comparto Regioni ed Autonomie Locali;

SI PROPONE

1. di approvare la seguente modifica integrativa alla programmazione triennale 2012 – 2014 di fabbisogno del personale ed al piano occupazionale 2012, come da documento allegato "A", che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. di dare atto che l'attuazione dell'incarico extradotazione organica a tempo parziale per 24 (ventiquattro) ore settimanali, programmato come da allegato "A", comporta una spesa complessiva mensile di €. 1.816,50, così suddivisa:
 - € 1.816,50 per trattamento economico proporzionato a n. 24 (ventiquattro) ore settimanali, inclusi oneri riflessi ed I.R.A.P., equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto, per una categoria D1, posizione economica D1 e, specificatamente:
 - ⇒ € 1.318,08 (oneri diretti);
 - ⇒ € 386,39 (oneri riflessi);
 - ⇒ € 112,04 (I.R.A.P.)
3. di non corrispondere indennità *ad personam*;
4. assegnare, per fronteggiare la relativa spesa, le risorse finanziarie disponibili stanziare al codice: 1.10.04.01 del bilancio di previsione 2012 e del bilancio pluriennale 2012 – 2014;
5. di disporre che all'assunzione dei relativi impegni di spesa si provvederà contestualmente all'adozione del provvedimento di incarico;
6. di trasmettere la deliberazione di approvazione della presente ai soggetti sindacali di cui all'art. 10, co. 2, del C.C.N.L. comparto Regioni ed Autonomie Locali 01.04.1999 per l'informazione successiva.

**COMUNE DI CALATABIANO
PROVINCIA DI CATANIA**

cat.	anno 2012	costo lordo mensile	anno 2013	costo lordo mensile	anno 2014	costo lordo mensile
A	//	//	//	//	//	//
B	//	//	//	//	//	//
B3	//	//	//	//	//	//
C	//	//	//	//	//	//
D1	01 unità: istruttore direttivo assistente sociale	€ 1.816,50 retribuzione al lordo degli oneri riflessi e dell'I.R.A.P. proporzionata a n. 24 (ventiquattro) ore settimanali € 0 indennità ad personam	€ 1.816,50 retribuzione al lordo degli oneri riflessi e dell'I.R.A.P. proporzionata a n. 24 (ventiquattro) ore settimanali € 0 indennità ad personam		//	//

**PIANO OCCUPAZIONALE ANNO 2012 ATTUATIVO DEL FABBISOGNO TRIENNALE
MODIFICA INTEGRATIVA**

cat.	unità	Modalità di impiego	Area	Profilo professionale	Procedura di reclutamento	Modalità di copertura della spesa
D1	01	tempo parziale: 24 (ventiquattro) ore settimanali	amministrativa	istruttore direttivo assistente sociale - munito di diploma di laurea triennale in Scienze del Servizio Sociale oppure laurea specialistica in Scienze del Servizio Sociale oppure il diploma di Assistente Sociale ai sensi del D.P.R. n. 14/1987 e ss. mm. ed ii. oppure il diploma universitario in Servizio Sociale di cui all'art. 2 L. 84/1993 e ss. mm. ed ii.	contratto extradotazione organica ex l'art. 51, comma 5 bis, legge 8/6/1990, n.142, recepita nella Regione Siciliana dall'art. 1, comma 1, lett. h) della legge regionale 11.12.1991, n. 48, come introdotto dall'art. 6, comma 4, legge 15/5/1997, n.127, recepito dalla Regione Siciliana con l'art. 2, comma 3, legge regionale 7/9/1998, n.23 (art.110, co. 2, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/00)	fondi bilancio comunale allocati al cod. 1.10.04.01

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi della art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142 recepita dalla L.R. n. 48/91, sostituito dall'art. 12 della L.R. n° 30/2000, in ordine alla regolarità tecnica, si esprime PARERE: FAVOREVOLE / ~~CONTRARIO~~ per i seguenti motivi:

Calatabiano li, 20/09/2012

Il Resp.le del Servizio
(d^{ca}ssa Santa di Bella)



S. Bella



COMUNE DI CALATABIANO
(Prov. di Catania)

***** Servizi Finanziari *****

La sottoscritta Rag. Rosalba Pennino Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria, visti gli atti d'ufficio

CERTIFICA

che per l'anno 2011 il Patto di stabilità interno è stato rispettato.

Il Responsabile dell'Area finanziaria

Rag. Rosalba Pennino

Calatabiano li, 13.08.2012

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 53 della Legge 142/1990 come recepito dalla Legge Regionale 11 dicembre 1991, n° 48 e modificato con l'art. 12 della legge 23-12-2000 n. 30:

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.

2. Nel caso in cui l'ente non abbia funzionari responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.

3. I soggetti di cui al comma 1 corrispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

Il sottoscritto rilascia parere favorevole,

Calatabiano li, 20 SET. 2012

Il Responsabile dell'Area economico finanziaria
Rag. Rosalba Pennino



**ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO – FINANZIARIA
COMUNE DI CALATABIANO**

Oggetto: Parere sulla proposta di deliberazione della Giunta Comunale relativa alla “Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2012/2014 e piano occupazionale 2012. Modifica integrativa”

CONSIDERATA la funzione ed il ruolo dell'organo di revisione contabile in materia di programmazione definito dal D. Lgs. n.165/2011, dalla L. n. 448/2001 e dal TUEL;

VISTA l'art. 4 della L. n.183/2011 e l'art.4-ter, com.10, D.L. n.16 del 2/03/2012 convertito con modificazioni dalla L. n.44 del 26.04.2012, laddove emerge che gli enti locali, oltre a dover rispettare il vincolo del patto di stabilità interno e la riduzione della spesa di personale, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale qualora l'incidenza della spesa di personale sia pari o superiore al 50% della spesa corrente;

VISTO il D. L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito in L. 30 luglio 2010, n. 122 e ss. mm. ed ii., art. 9, co. 28, il quale prevede, per le assunzioni a tempo determinato e per gli altri contratti di lavoro flessibile, a decorrere dal 1° gennaio 2012, il limite del 50 % della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;

PRESO ATTO che:

- l'Ente nell'anno 2011 ha rispettato il patto di stabilità interno;
- per detto programma triennale nel 2012 risulta rispettato, secondo le previsioni inserite nel Bilancio di previsione 2012 approvato dal C.C. con atto n. 35 del 05.09.2012, il principio di riduzione della spesa di personale rispetto a quella impegnata nel 2011;
- nel 2012 il rapporto tra spesa del personale e spesa corrente è pari al 43,02%;
- nel 2012 la percentuale della spesa per assunzioni a tempo determinato rispetto alla spesa sostenuta nell'anno 2009 è pari al 18,80%;

CONSIDERATE le definite priorità occupazionali da attivare nel corso dell'anno 2012 e le relative modalità di reclutamento secondo quanto indicato nella proposta di deliberazione sottoposta;

VISTO il parere tecnico favorevole espresso dal responsabile dell'area amministrativa;

VISTO il parere contabile favorevole espresso dal responsabile dell'area economico – finanziaria;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

VERIFICATO che lo stanziamento della spesa lorda per l'assunzione prevista nel 2012, trova copertura negli interventi del bilancio di previsione 2012;

ESPRIME

Parere favorevole alla proposta di cui all'oggetto.

Il Collegio

Giordano Rag. Roberto

Panebianco Dott. Salvatore

Cannavò Dott. Sebastiano

Il presente verbale di deliberazione, dopo lettura, si sottoscrive.

IL PRESIDENTE

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente Deliberazione è trasmessa :

ai Capigruppo, con nota

n. _____ del _____
L'Addetto

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo, dal _____ al _____, con il n. _____ del Registro pubblicazioni.

Il Messo Notificatore

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del Messo Notificatore, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, a norma dell'art. 11 della L.R. n. 44/91 e ss. mm. ed ii., dal _____ al _____, e che contro la stessa non sono stati presentati reclami.

li IL SEGRETARIO COMUNALE

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA:

- a) ai sensi dell'art. 12, comma 1-2, della L.R. n. 44/91.
(1) Cancellare ciò che non interessa.

Dalla Residenza Municipale, li 21.09.2012

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'Ufficio: _____

li _____

Il Responsabile dell'Ufficio Segreteria